Pietro Columella

Banca Agricola Italiana

CARTOLERIE F.LLI ZAMPINI - VIA FRATTINA 51, 52
A. RICCI - PIAZZA S. CLAUDIO ANG. TRITONE

Cav. Columella

Orefice

Milano

Prime notizie finanziarie molto commendatorie sono discrete con Italo Britannica avrete raggiunto accordo

Dirondi

AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

COMPARSA per

il Sig. PIETRO COLUMELLA rappresentato e difeso dagli avv. S.E.Ivanoe Bonomi di Roma e l'avv. Edoardo Muscari di Milano, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Via Durini n. 31

contro

la Spett. BANCA AGRICOLA ITALIANA in persona del suo Amministratore Delegato comm. Francesco Tribò

e il gr.uff. Paolo Pedrotti

F A T T O

In data 6 aprile 1929 veniva notificato al signor Pietro Columella a richiesta della Spett. Banca Agricola Italiana, un atto di precetto in base a otto cambiali per complessive lire 400.000 scadute il 31 dicembre 1927

A tale precetto il Columella faceva opposizione sostenendo che tale precetto è nullo e illegittimo perchè successivamente alla scadenza delle predette cambiali, e precisamente il 25 aprile 1928, la Spett. Banca Agricola Italiana consentiva che esse venissero ritirate con denaro proprio dal gr.uff. Paolo Pedrotti, in quel tempo Direttore Generale e Amministratore Delegato della Banca stessa.

Comunque il Columella, assumendo, in base al predetto accordo 25 aprile 1928, che spetti al gr.uff. Paolo Pedrotti di ritirare le cambiali in questione, lo chiamava in giudizio perchè, in ogni subordinata ipotesi, lo tenga sollevato e indenne da tutte le domande contro di lui proposte dalla Spett. Banca Agricola Italiana.

Successivamente, e previa presentazione del ricordato documento in data 25 aprile 1928, il Columella otteneva la sospensione degli atti esecutivi dietro cauzione.

D I R I T T O

La convenzione in data 25 aprile 1928, che abbiamo esibita debitamente registrata, regola i rapporti fra il signor Pietro Columella, il signor Gr.Uff. Paolo Pedrotti in persona propria, e la Banca Agricola Italiana da lui rappresentata, essendo il Pedrotti a quel tempo Amministratore Delegato.

Che tre siano gli intervenuti in quest'atto non si può mettere in dubbio. Nelle premesse dell'accordo - premesse che potremo occorrendo chiarire e illustrare per determinare la causa delle reciproche obbligazioni - si dice : dati i rapporti intercorsi fra me sottoscritto (Columella) e la S.V.Ill.ma (Pedrotti)e la Banca Agricola Italiana" E più innanzi, dopo aver convenuto quali obbligazioni debbono venir assunte dalla ~~CAUSA~~ Banca, quali dal Pedrotti e quali dal Columella (in aggiunta, dice l'accordo, ai "precedenti esborsi fatti dalla Banca Agricola Italiana e dal Pedrotti personalmente") l'atto così conclude: "resta completamente definita e transatta ogni questione di dare ed avere fra di me (Columella) la S.V.I. (Pedrotti) e la Banca Agricola Italiana."

Dunque il gr.uff.Paolo Pedrotti, nell'atto che abbiamo esibito, agisce tanto in proprio quanto come Amministratore Delegato della Banca Agricola Italiana, dichiarando nell'atto stesso quali obbligazioni assume in proprio e quali fa assumere dalla Banca che egli rappresenta e di cui ha tutti i poteri inerenti all'Amministrazione e gestione.

Ora per quanto ha tratto alle cambiali per complessive L. 400.000 all'ordine della Banca Agricola Italiana e accettate dal Columella

nella esibita convenzione si legge: ".... per quattrocento mila lire mediante obbligo da sua parte (cioè da parte del Pedrotti) di ritira_ re entro tre mesi da ogni le corrispondenti cambiali da me (Columella) accettate all'ordine della Banca Agricola Italiana".Con questo patto accettato dal Sig.Pedrotti,il predetto gr.uff.Pedrotti si obbliga in proprio di sostituirsi al Columella nel suo debito cambiario verso la Banca Agricola Italiana,la quale con la firma del suo Amministratore Delegato consente di sostituire al suo precedente debitore sig.Pietro Columella il nuovo debitore sig.gr.uff. Paolo Pedrotti. Siamo di fronte ad una novazione passiva,perfetta in tutti i suoi elementi.

Ciò allora,ritornando all'azione cambiaria esercitata dalla Banca Agricola Italiana contro il Sig.Pietro Columella,essa azione deve di_ chiararsi nulla e illegittima per l'eccezione personale fondata su prova scritta e derivante da un fatto posteriore al sorgere del credi_ to cambiario e capace di escluderne l'esercizio (art. 324 Cod.Comm. Infatti il patto convenuto il 25 aprile 1928 fra il sig.Columella e la Banca rappresentata dal suo Amministratore Delegato crea un rappor_ to personale fra attore e convenuto,in forza del quale l'azione cam_ biaria deve ritenersi estinta e il debitore liberato per avervi sosti_ tuito di accordo una obbligazione diversa.

Inutile,dopo l'esibizione dell'atto 25 aprile 1928,spendere parole per dimostrare la legittimità della chiamata in giudizio del gr.uff. Paolo Pedrotti,perchè in ogni subordinata ipotesi,tenga sollevato ed indenne il sig. Pietro Columella da tutte le domande contro di lui proposte dalla Banca Agricola Italiana

-e spese seguono la soccombenza

E pertanto si

C O N C L U D E

Avanti il Tribunale Civile e Penale di Milano

Comparsa per

il sig. Pietro Columella rappresentato e difeso dagli avvocati S.E. l'avv. Ivanoe Bonomi di Roma e l'avv. Edoardo Muscari di Milano, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Via Durini 31

Contro

la Spett. Banca Agricola Italiana in persona del suo Amministratore Delegato comm. Francesco Tribò, [illegible] Gran. Uff. Paolo Pedrotti

Fatto

In data 6 aprile 1929 veniva notificato al sig. Pietro Columella a richiesta della Spett. Banca Agricola Italiana, un atto di precetto in base a otto cambiali per complessive lire 400.000 scadute il 31 dicembre 1927.

A tale precetto il Columella faceva

sposizione ritenendo che il tale protesto è nullo e illegittimo perchè, successivamente alla scadenza delle predette cambiali, e precisamente il 25 aprile 1928, la Gest. Banca Agricola Italiana consentiva che esse venissero ritirate con denaro proprio dal Grand. Uff. Paolo Pedrotti, in quel tempo Direttore Generale e Amministratore Delegato della Banca stessa.

Comunque il Columella assumendo, in base al predetto ~~accordo~~ accordo 25 aprile 1928, che spettò al Grand Uff. Paolo Pedrotti di ritirare le cambiali in questione, lo chiamava in giudizio perchè, in ogni subordinata ipotesi, lo tenga sollevato e indenne da tutte le domande contro di lui proposte dalla Gest. Banca Agricola Italiana.

Successivamente, e ~~[illegible]~~ previa presentazione del ricordato documento in ~~[illegible]~~ data 25 aprile 1928, il Columella otteneva la sospensione degli atti esecutivi dietro cauzione.

Diretto

~~[illegible]~~ La convenzione in data 25 aprile 1928, che abbiamo esibita debitamente registrata, regola i rapporti fra il sig. Pietro Columella, il sig. Grand Uff. Paolo Pedrotti in persona propria, e la Banca Agricola Italiana da lui rappresentata, essendo il Pedrotti a quel tempo Amministratore Delegato.

~~Non~~ Che tre siano gli intervenuti in quest'atto non si può ~~dubitare~~ mettere in dubbio. Nelle premesse dell'accordo ~~[illegible]~~ – premesse che potremo occorrendo chiarire e illustrare per determinare la causa delle reciproche obbligazioni – si dice ~~chi~~: « dati i rapporti ~~[illegible]~~ intercorsi

fra me sottoscritto (Columella), la S. V. Ill. (Pedrotti) e la Banca Agricola Italiana. »

più innanzi, dopo aver ~~[illegible]~~ convenuto quali ~~[illegible]~~ obbligazioni debbono ~~[illegible]~~ venir assunte ~~dall~~ dalla Banca, quali dal Pedrotti e ~~dal~~ quali dal Columella (in aggiunta, dice l'accordo, ai « precedenti esborsi fatti dalla Banca Agricola Italiana e dal Pedrotti personalmente ») ~~[illegible]~~ l'atto così conclude: « resta completamente definita e transatta ogni questione di dare ed avere fra di me (Columella) la S. V. I. (Pedrotti) e la Banca Agricola Italiana. »

Dunque il Gran Uff. Paolo Pedrotti, nell'atto che abbiamo esibito, agisce tanto ~~in duplice qualità~~ in proprio quanto come ~~e come~~ ~~[illegible]~~ Amministratore Delegato della Banca Agricola Italiana, dichiarando nell'atto stesso quali obbligazioni assume in proprio e quali ~~[illegible]~~ fa assumere dalla ~~[illegible]~~ Banca ch'egli rappresenta e di

cui ha tutti i poteri inerenti all'Amministrazione e gestione.

Ora per quanto ha trato alle cambiali per complessive £ 400.000 all'ordine della Banca Agricola Italiana e accettate dal Columella, nella esibita convenzione di legge: «... per quattrocento mila lire mediante obbligo da sua parte (cioè da parte del Pedrotti) di ritirare denaro entro tre mesi da oggi le corrispondenti cambiali da me (Columella) accettate all'ordine della Banca Agricola Italiana» Con questo patto accettato dal sig. Pedrotti, il predetto Grand. Uff. Pedrotti si obbliga in proprio di sostituirsi al Columella nel suo debito cambiario verso la Banca Agricola Italiana, la quale con la firma del suo Amministratore Delegato consente di sostituire al suo precedente debitore sig. Pietro Columella il nuovo debitore sig. Grand. Uff. Paolo Pedrotti.

~~una dirimpa~~ ~~si obbliga~~ ~~assume~~ ~~di~~ ~~[illegible]~~ ~~a sostituirsi~~ ~~al Columella che resta così liberato~~ di fronte ad una ~~in tema~~ ~~di~~ novazione passiva, perfetta in tutti i suoi elementi.

E allora, ~~la~~ ritornando all'azione cambiaria ~~intentata~~ esercitata dalla Banca Agricola Italiana contro il sig. Pietro Columella, ~~non vi è dubbio che quest'ultimo ha diritto~~ ~~è lì~~ ~~osserveremo che~~ essa azione deve dichiararsi nulla e illegittima per l'eccezione personale fondata su prova scritta e derivante da un fatto posteriore al sorgere del credito cambiario e capace di ~~modificare~~ escluderne l'esercizio (art. 324 Cod. Com.). Infatti il patto ~~che~~ convenuto ~~nell'atto~~ il 25 aprile 1928 fra il sig. Columella e la Banca rappresentata ~~dall'Amm.~~ dal suo Amministratore Delegato

crea un rapporto personale fra attore e convenuto, in forza del quale ~~il~~ l'azione cambiaria deve ritenersi estinta e il debitore liberato ~~per aver verso colui che~~ per avervi sostituito di accordo una obbligazione diversa.

Inutile, dopo l'esibizione dell'atto 25 aprile 1928, spendere parole per dimostrare la legittimità della chiamata in ~~garanzia~~ giudizio del ~~sig~~ Grand. Uff. Paolo Pedrotti, perchè in ogni subordinata ipotesi, tenga sollevato ed indenne ~~l'istante~~ il sig. Pietro Colunnella da tutte le domande contro di lui proposte dalla Banca Agricola Italiana.

Le spese seguono la soccombenza.

E pertanto si

Conclude

STUDIO DEGLI AVVOCATI
CESARE SCAMONI
EDOARDO MUSCARI
MILANO (104)
31 — VIA DURINI — 31

TELEFONO N. 71-365

Milano, 18 Luglio 1929 19

EGREGIO SIGNOR

On. AVV. I V A N O E B O N O M I

R o m a

Muscari è in ferie.

Mi affretto a rispondere io alla preg.ma Sua assicurandoLa che la causa è stata rinviata al 28 Settembre 1 929.

Quando Muscari rientrerà risponderà minutamente in ordine a quanto Ella desidera sapere.

Gradisca i miei più distinti ossequi.

N. 44 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore 20 30

(... 30 Teleg. 1922)

INDICAZIONI DI URGENZA

S E ON AVOCATO BONOMI IVANOE ROMA

...IO TELEGRAFICO

A
Avv.
...
Avviso a
Per prosegu.
Per proseguire
Posta raccomandata

CORSO UMBERTO 184-

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del ser... grafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità ... vio devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a ... data e l'ora della consegna del telegramma, in mancanza di tali indicazioni il ... perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il ... 192... ore ...

Pel Circuito N. ... Ricevente ...

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e nei telegrammi interni e con tutti i paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in ... il primo numero dopo il nome del luogo ... presenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

1935

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

294- MILANO 42125 21 15 1805'

PREGOLA SOLLECITARE QUANTO PIU POSSIBILE INVIO MEMORIA CAUSA COLUMELLA - ANE MUSCARI

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare merce bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

Ord. 4 — S.I.T.A. Antona — 1-1 922 — C. 1.000.000

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

CENTRALE
15.6.29
RECAPITO



N. B. - Primo lembo da piegare

ASSR

N. _____ di recapito - Rimesso al fattorino ad ore _____

30 Teleg. 192..

ON AVVOCATO IVANOE BONOMI PIAZZA DELLA LIBERTA 4 ROMA +

INDICAZIONI DI URGENZA	... TELEGRAFICO
	Avviso Fax prim. Fax prosegu. Posta raccom.

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il _____ 192__ ore _____

Pel Circuito N. _____ Ricevente _____

2115

Le ore si contano sui meridiani corrispondenti ai tre medii dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri su data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

412 ROMA MILANO 12799 20 15 20/40--

++ PREGOLA SOLLECITARE QUANTO PIU POSSIBILE INVIO MEMORIA CAUSA COLUMELLA .-

AVVOCATO MUSCARI =

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.



N. B. - Primo lembo da piegare

N. 676 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore ——

7

. 30 Teleg. 1922

INDICAZIONI DI URGENZA

.- ECCELLENZA BONOMI PIAZZA LIBERTA ROMA

...IO TELEGRAFICO

4

Il Governo non assume alcuna responsabilità sulla consegna.
Le tasse riscosse in meno per errore ed in seguito a rifiuto o ... da essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 10 1922 ore 10

Pel Circuito N. 100 Ricevuto

Le ore si avvisano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e nei telegrammi interni e con vari paesi esteri si segnano da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi di protocollo caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo è origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	

1555 .- RM FR MYLANO 4399 35 10 22./55

2335

PREGOLA TELEGRAFARMI URGENZA GIUSTIFICANDO SUA ASSENZA UDIENZA CAUSA PEDROTTI CHIAMATA PER DOMANI ONDE OTTENERE DIFFERYMENTO OSSEQUI

.- AVVOCATO MUSCARI DURINI 31

Indisposizione impeditomi partire. Pregola ottenere rinvio discussione causa

Bonomi

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare merce bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

Ord. 4 — S.I.T.A. Ancona — 1-7 928 — C. 7 000 000

TELEGRAMMA



Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

N. B. Primo lembo da piegare.

Colunnello
e
Pichiotti

P. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO

Milano addì

Ad istanza del Signor Piero Colunnello residente in Milano e quivi elettivamente domiciliato agli effetti del presente atto in Via Durini 31 presso e nello studio dell'Avv. Edoardo Amaduri da cui sarà rappresentato e difeso in unione all'Avv.Prof. On. Ivanoe Bonomi di Roma

Noi sottoscritti Uff. Giud. addetti al Tribunali di Milano e Torino

PREMESSO

Che in data 6 Aprile 1926 veniva notificato all'istante a richiesta della Spett. Banca Agricola Italiana un atto di precetto in base ad 8 cambiali per complessive L. 400.000 scadute il 31 Dicembre 1927

Che tale precetto è nullo ed illegittimo perchè- come sarà dimostrato in sede di impugnativa- la Banca Agricola Italiana - successivamente alla scadenza delle suddette cambiali - ebbe a consentire che esse venissero ritirate con denaro proprio dal Grande Ufficiale Paolo Pedrotti in quel tempo Direttore Generale ed Amministratore Delegato della Banca suddetta

Che- indipendentemente da ciò- le cambiali di cui si tratta devono essere ritirate dal Sr. Uff. Paolo

Paolo Pedrotti che ebbe ad assumere espressa obbligazione di ciò fare come anche sarà dimostrato in corso di impugnativa

Che è pertanto necessario chiamare in giudizio il Signor Gr. Uff. Paolo Pedrotti perchè in ogni subordinata ipotesi tenga sollevato ed indenne l'istante Signor Piero Colunello da tutte le domande contro di lui proposte dalla Banca Agricola Italiana

Che per questi e per altri motivi che l'istante espressamente si riserva di dichiarare e svolgere nei modi e termini di legge questi intende fare come col presente atto fa opposizione avverso il precetto come sopra notificato

Tutto ciò premesso e dichiarato io sottoscritto Uff. Giudiziario ho citato siccome col presente atto

C I T O

1) la Spett. Banca Agricola Italiana in persona del suo Amministratore Delegato Signor Comm. Francesco Tribò nel domicilio eletto in Milano Via Verdi N. 7 A presso e nello studio del Signor Avv. Francesco Dell'Orba

2) il Signor Grande Ufficiale Paolo Pedrotti nella sua residenza in Torino Via Lagrange 29

a comparire avanti il R. Tribunale Civile e Penale di Milano all'udienza del giorno 4 Maggio 1929 ad

ore 12 con la continuazione per ivi ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa e reietta, sentir

G I U D I C A R E

In via principale

Dichiararsi nullo e privo di giuridici effetti il precetto notificato all'istante in data 8 Aprile 1929 a richiesta della Banca Agricola Italiana e della cui opposizione si tratta con la condanna della Banca Agricola Italiana nei danni e nelle spese

In via subordinata

Dichiararsi il Signor Gr. Uff. Paolo Pedretti tenuto a ritirare con denaro proprio le cambiali di cui al suddetto precetto per L. 400.000 di capitale oltre gli interessi e le spese e conseguentemente a tener sollevata e indenne l'istante Signor Piero Columella da tutte le domande contro di lui proposte dalla Banca Agricola Italiana col precetto per cui è contestazione Spese ed onorari di causa rifuse

Salvo e riservato ogni altro diritto, ragione ed azione

Copia di quanto precede da me Uff. Giudiziario sottoscritta ho notificato alla Banca Agricola Italiana in persona come sopra nel domicilio eletto in Milano Via Verdi N.7 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Dell'Erba ivi rimettendola e rilasciandola a mani del

Art. 324 Cod. Comm.

Vivanti – Vol. 3° – pag. 574

Sono eccezioni personali derivanti da fatti posteriori al sorgere del credito cambiario capaci di modificarne o di escluderne l'esercizio:

La dilazione, la remissione totale o parziale, il pagamento, la compensazione la novazione.

Bonella Della cambiale (Comentario) pag. 613

Eccezioni dedotte da un rapporto personale corso fra attore e convenuto, in forza del quale il credito o l'azione cambiaria deve ritenersi estinta e il debitore liberato verso colui che agisce: (pagamento, remissione) ...

" per averlo regolato in un modo legale

" per esem. per avervi sostituito di accordo una obbligazione diversa (novazione) non ancora scaduta,

Torino 25 Aprile 1928

Egregio Signor

P I E T R O C O L U M B E L L A

M I L A N O

Ho ricevuto la sua pregiata in data odierna del tenore seguente;

" Egregio Sig. Grand. Uff. Paolo Pedrotti = Torino

" A seguito dei nostri colloqui Le dichiaro quanto segue:

" Premesso che,dato i rapporti intercorsi fra me sottoscritto, la S.V. i

" lma e la Banca Agricola Italiana, mi sono trovato nella necessità di s

" stemare la mia posizione in mdo da evitare la caduta,che si sarenne re

" sa necessaria senza il di Lei personale intervento. Sarebbe stato mio

" desiderio per evitare qualsiasi altra disavventura, di avere una sov

" venzione definitiva a fondo perduto di almeno tre milioni,in maniera ch

" io avessi potuto estinguere tutti i miei debiti chiudendo senz'altro

" posizione ad oggi; di guisa che più non si fosse parlato del passato.I

" peraltro ritenute giustificate le Sue dichiarazioni di non poter inte

" venire ancora in mio aiuto con una sovvenzione definitiva superiore a

" 1.680.000.(un milione seicentottantamila).

" Ciò posto, per onore della verità e per il senso di doverosa gratitud

" verso di Lei per l'ulteriore definitivo intervento che ella compie i

" mio favore, Le dichiaro,sul mio onore,quanto segue:1)che la soluzione

" di ogni controversia è raggiunta con la sovvenzione a fondo perduto ch

" Ella compie oggi,e cioè di L.1.100.000.(un milione e centomila)median

" versamento in contanti a mio favore da effettuarsi entro sabato pross

" mo 28 corr.(per far fronte al saldo attuale e definitivo della liquida

" zione di fine corrente)di L. 180.000.(centottantamila)da versarsi in

" contanti a fine prossimo mese e per L. 100.000.(quattrocentomila)medi

" te obbligo da sua parte di ritirare entro tre mesi da oggi,le corrisp

" denti cambiali da me accettate all'ordine della Banca Agricola Italia

" na -sede di Milano = Con tale suo definitivo intervento(che va così a

" aggiungersi a saldo definitivo e transattivo,ai precedenti esborsi fa

" ti dalla Banca Agricola Italiana e da Lei personalmente)resta completa

" mente definita e transatta ogni questione di dare ed avere fra di me,

"la S.V. e la Spett. Banca Agricola Italiana.

" Per la L.348.000.-(trecentoquarantottomila)costituenti un debito cambia=

" rio mio verso di lei personalmente considerato,resta stabilito che ci met

" teremo d'accordo sulle graduali decurtazioni.

" 2) che le posizioni che io dovrò ancora liquidare e sistemare,e che mi

" obbligo di portare a definzione con l'assistenza del mio legale Sig. Avv.

" Comm. Filippo del Giudice sono le seguenti:

" al sig.Comm. Leo Goldsegmied L. 750.000. al Comm. Senatore Borletti Lire

" 250.000. al Senatore Giuseppe Bevione L. 250.000.a creditori diversi

" (banche e privati)L.275.000.== Io farò fronte ai suddetti residui miei

" impegni e con gli utili del mio lavoro e con la cauzione, posta a garan=

" zia della mia carica di Agente di Cambio presso la Borsa di Milano.

" Esaurite cosi le pendenze suddette io dichiaro sul mio onore di non ave=

" re ad oggi alcun altro peso all'infuori di quelli sopra elencati."

Le dò benestare di tutto quanto sopra e distintamente La saluto.

Firmato Paolo Pedrotti.

Banca Agricola Italiana

Società Anonima - Capitale Sociale L. 75.000.000

TORINO

STATUTO

Della Società Anonima

BANCA AGRICOLA ITALIANA

TORINO
Tip. CESARE VALENTINO & C.
Via Principe Amedeo, 12
1925.

ASSR

Banca Agricola Italiana

Società Anonima - Capitale Sociale L. 75.000.000

TORINO

STATUTO

Della Società Anonima

BANCA AGRICOLA ITALIANA

TORINO
Tip. CESARE VALENTINO & C.
Via Principe Amedeo, 12
1925.

STATUTO

Della Società Anonima
BANCA AGRICOLA ITALIANA

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA.

ARTICOLO 1.

E' costituita una Società Anonima sotto la denominazione *« Banca Agricola Italiana »*.

ARTICOLO 2.

La Società ha la sua sede in Torino e può istituire succursali, agenzie, rappresentanze in Italia ed all'Estero, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3.

La Società ha per oggetto l'esercizio di operazioni di banca, di ogni genere per conto proprio e di terzi, comprese le operazioni di cambio, di depositi e di riporto, e di commissioni sia in titoli che in merce tanto in Italia che all'Estero e ciò sia mediante filiali, partecipazioni in altre banche od addivenendo alla creazione di nuovi enti.

Può fare qualunque operazione mobiliare ed immobiliare, può partecipare a sindacati e può rendersi rilevataria d'altre ditte sia in Italia che all'Estero come pure assumere partecipazioni nelle medesime, conferirvi i capitali propri anche in accomandita sempre però previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà pure assumere partecipazioni in imprese commerciali ed industriali e compiere operazioni finanziarie di qualsiasi natura e specie sussidiando l'industria ed il commercio, promuovendo imprese industriali, commerciali, agricole o marittime, concorrendo al loro finanziamento.

ARTICOLO 4.

La durata della Società è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 1971 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea da prendersi sei mesi prima della scadenza sopra stabilita senza diritto negli azionisti di recedere dalla Società.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI.

ARTICOLO 5.

Il capitale sociale è fissato in L. 75.000.000 rappresentato da numero 300.000 azioni da lire 250 caduna.

ARTICOLO 6.

Le azioni sono indivisibili e la Società considera il loro possessore come unico proprietario di ciascuno di essi. Il possesso dell'azione importa senz'altro piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo statuto della Società ed alle precedenti deliberazioni delle assemblee generali nonchè elezione di domicilio attributivo di giurisdizione e competenza per tutti gli effetti di legge presso la sede della Società per quanto concerne i rapporti dell'azionista con quest'ultima.

Salvo contrarie disposizioni di legge le azioni sono al portatore e possono a richiesta essere convertite in nominative mediante iscrizione sul libro dei soci ed annotazione sul titolo.

ARTICOLO 7.

In caso di aumento del capitale sociale potranno emettersi anche azioni di preferenza o privilegiate e così pure potrà il capitale essere ridotto anche mediante assegno ai soci di determinate attività sociali coll'osservanza in ogni caso delle norme prescritte dai successivi articoli.

ASSEMBLEE.

ARTICOLO 8.

L'Assemblea generale regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità del presente statuto e della legge obbligano tutti gli azionisti, ancorchè assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e non derogati dal presente statuto. L'azione di nullità delle deliberazioni delle assemblee anche in base all'articolo 163 Codice Commercio deve essere esercitata entro i tre mesi dal giorno in cui siasi tenuta l'assemblea nella quale furono assunte le deliberazioni che si vogliono impugnare. Trascorso tale termine si intenderà rinunciata ogni azione che potesse competere a chiunque contro la validità delle deliberazioni predette.

Le adunanze dell'assemblea si terranno di regola alla sede sociale.

ARTICOLO 9.

Ogni azionisti ha tanti voti quante sono le azioni da esso possedute, può farsi rappresentare all'assemblea da altro azionista che sia in regola per intervenirvi o il mandato può anche essere conferito mediante delega semplice.

Per l'intervento all'assemblea basterà che l'azionista figuri inscritto nei registri sociali da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure che abbia fatto il deposito delle azioni al portatore nelle casse sociali o negli altri luoghi designati nell'avviso di convocazione cinque giorni prima non compreso il giorno del deposito, e quello dell'assemblea.

ARTICOLO 10.

L'assemblea generale è convocata in via ordinaria ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per gli oggetti di cui all'articolo 154 Codice Commercio. In via straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra a giudizio del Consiglio d'Amministrazione o dei sindaci o sulla domanda di tanti azionisti che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

ARTICOLO 11.

La convocazione si fa mediante avviso contenente l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea da pubblicarsi sulla « Gazzetta Ufficiale del Regno » a sensi dell'articolo 155 Codice Commercio.

ARTICOLO 12.

La Presidenza dell'assemblea viene assunta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; potrà anche per deliberazione del Consiglio stesso essere affidata ad altro consigliere od a persona ad esso estranea.

Il Presidente sceglie due scrutatori fra gli azionisti presenti e nomina un segretario che può anche non essere azionista.

Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente prese per alzata e seduta, in caso di dubbio le votazioni si fanno per appello nominale.

Si fanno per scrutinio segreto a richiesta di un terzo almeno delle azioni rappresentate e quando si tratti di votazioni che riflettono le persone salvo che avvengano per acclamazione unanime.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza assoluta di voti anche per i casi di cui all'art. 158 del Codice di Commercio. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Nelle elezioni delle cariche sociali, basterà la maggioranza relativa ed in caso di parità di voti decide la sorte.

ARTICOLO 13.

L'assemblea salvo il disposto dei successivi articoli 14 e 15 è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti azionisti che in proprio o per delega rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

ARTICOLO 14.

Trattandosi di alcuno degli oggetti di cui agli articoli 158 e 172 del Codice di Commercio sarà necessario, per la validità dell'assemblea di prima convocazione l'intervento in proprio o per delega di tanti azionisti che rappresentino almeno i due quinti del capitale sociale e le relative deliberazioni non saranno valide se non saranno prese colla maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

ARTICOLO 15.

Per la nomina dei liquidatori ed in base al diritto consentito dall'art. 197 del Codice di Commercio, prima parte, si applicano tanto per il quantitativo del capitale, quanto per il numero dei voti richiesti le disposizioni del presente statuto riguardanti la validità delle assemblee di prima convocazione. Qualora l'assemblea di prima convocazione non sia valida, l'assemblea di seconda convocazione potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti purchè colla maggioranza assoluta di questi.

L'assemblea che delibererà la messa in liquidazione della Società nominerà uno o più liquidatori e ne fisserà i poteri.

ARTICOLO 16.

Qualora l'assemblea non risultasse legalmente costituita per difetto di numero di intervenuti, l'assemblea stessa sarà riconvocata in seconda adunanza nel giorno fissato nell'avviso di convocazione della prima o che sarà in caso contrario reso noto mediante nuovo avviso da pubblicarsi nella «Gazzetta Ufficiale del Regno» almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo quanto disposto dall'articolo 172 Codice Commercio.

ARTICOLO 17.

Per l'assemblea di seconda convocazione basterà che l'azionista figuri inscritto nei registri sociali da almeno tre giorni od abbia depositato nelle casse sociali le azioni tre giorni prima non compreso il giorno del deposito e quello dell'assemblea.

ARTICOLO 18.

L'assemblea di seconda convocazione delibera validamente sugli oggetti indicati all'ordine del giorno della prima convocazione colla maggioranza prescritta dai precedenti articoli 15 e 16 qualunque sia il numero delle azioni rappresentate e ciò anche per i casi previsti dagli articoli 158-097 e 210 Codice Commercio.

ARTICOLO 19.

Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'assemblea ai termini dei precedenti articoli, si terrà sempre conto delle azioni degli amministratori anche quando i medesimi debbano astenersi dal votare, come pure si terrà conto delle azioni rappresentate da qualsiasi azionista che per qualunque ragione si astenesse dal votare.

ARTICOLO 20.

L'approvazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea spetterà al Presidente ed al Segretario dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 21.

La Società è amministrata da un Consiglio composto di un numero di membri variabili da sette a diciassette. I consiglieri durano in carica quattro anni; saranno rinnovati a norma dell'articolo 124 Codice di Commercio ed eventualmente sostituiti a norma dell'articolo 125 del Codice di Commercio. I consiglieri scadenti di ufficio sono sempre rieleggibili.

E' in facoltà del Consiglio completarsi fino al numero massimo di consiglieri consentito dallo statuto sociale colle norme stabilite dall'articolo 125 Codice di Commercio. In caso di dimissioni contemporanee di quattro o più consiglieri per lo stesso motivo si dovrà ritenere il Consiglio come interamente dimissionario, e si procederà alla rinnovazione totale con la convocazione dell'assemblea degli azionisti.

ARTICOLO 22.

Per gli effetti dell'articolo 123 Codice di Commercio ciascun amministratore dovrà vincolare a titolo di cauzione tante azioni rappresentanti al loro valore nominale la cinquantesima parte del capitale sociale ma non oltre lire cinquantamila qualunque sia la cifra del capitale stesso.

Tale vincolo non potrà essere tolto se non in seguito alla approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio a cui il detto amministratore prese parte.

ARTICOLO 23.

Il Consiglio di Amministrazione elegge annualmente fra i suoi membri un Presidente, uno o più Vice Presidenti, uno o più Amministratori delegati.

Potrà pure nominare uno o più direttori centrali fissandone i poteri ed i compensi anche sotto forma di interessenza agli utili e un segretario del Consiglio in persona anche estranea al Consiglio stesso.

ARTICOLO 24.

All'Amministratore delegato o ad ognuno di essi quando ve ne sia più d'uno, e ad ognuno dei direttori centrali eventualmente nominati a norma dell'articolo 23 sono conferiti, con facoltà di agire separatamente fra di loro, tutti i poteri inerenti all'amministrazione e gestione della Società, nonchè tutti quelli che si attengono alla parte esecutiva delle operazioni sociali. Spettano pure ad essi separatamente la firma sociale ed il mandato di fare qualunque operazione nel nome e per conto dell'Istituto anche presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gl'Istituti di emissione, ed altri Enti pubblici e privati, di fare trapassi di azione della Banca d'Italia od altri Istituti, conti anticipazioni, proroghe, eseguire su di essi operazioni ed eventualmente chiuderli dando quitanze e scarichi dei titoli e dei valori, potendo anche in tutti questi atti farsi sostituire da appositi procuratori, nominare e revocare impiegati e procuratori, fissandone le condizioni tutte delle loro prestazioni d'opera ed inoltre nominare procuratori generali e speciali, determinandone le facoltà e le attribuzioni e conferire in tutto od in parte i proprii poteri a procuratori.

ARTICOLO 25.

La rappresentanza in giudizio della Società spetta separatamente al Presidente ed ai Vice Presidenti separatamente fra di essi.

ARTICOLO 26.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ed in caso d'impedimento da un Vice Presidente, presso la sede sociale o nel luogo determinato nell'avviso di convocazione, ogni qualvolta il Presidente stesso lo giudichi conveniente o gliene sia fatta domanda da due Amministratori o da un Sindaco.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, dei presenti. In caso di parità di voti nelle deliberazioni ha prevalenza il voto di chi presiede il Consiglio. Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio verrà compilato su apposito libro un verbale che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 27.

Ferme restando le facoltà conferite dagli articoli 124 e 125 il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, compresi in ispecie quelli di comperare o di vendere stabili, consentire iscrizioni, cancellazioni, surrogazioni, posposizioni, di ipoteche, consentire rinunzie ed ipoteche legali, con esonerazione dei competenti conservatori da ogni responsabilità, fare qualunque operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, Istituti di emissione ed ogni altro Ente pubblico o privato, trapassare azioni della Banca d'Italia e di qualsiasi altra Società od Ente, deliberare sopra qualsiasi azione giudiziaria, fare compromessi e transazioni.

ARTICOLO 28.

L'assemblea generale ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti che saranno sempre rieleggibili e ne determina posticipatamente le retribuzioni.

Ai membri del Consiglio, ai sindaci ed al segretario verrà corrisposta una medaglia di presenza di lire 100 per ogni seduta del Consiglio alla quale assisteranno oltre il rimborso delle spese.

BILANCIO ED UTILI.

ARTICOLO 29.

I bilanci da presentarsi all'assemblea ordinaria annuale saranno redatti dal Consiglio di Amministrazione alla chiusura d'ogni esercizio in base all'inventario annuale dell'azienda sociale. La chiusura dell'esercizio avverrà al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dai proventi di qualsiasi natura, depurati da tutte le spese e perdite, da tutte le partecipazioni e gratificazioni che il Consiglio avrà stabilito, nonchè da quelle somme che avrà destinate a svalutazioni ritenute opportune, saranno ripartiti nel modo seguente:

a) non meno del cinque per cento alla riserva legale. Questo prelievo potrà cessare quando tale riserva legale avrà raggiunto una cifra pari al quinto del capitale sociale;

b) il 1/2 % a ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione;

c) il rimanente alle azioni, salvo che l'assemblea deliberi su tale quota degli speciali prelevamenti a favore di ulteriori riserve o di ulteriori ammortaenti, oppure disponga di portare la quota stessa in tutto od in parte a successivi esercizi.

Nell'eseguire il riparto della somma spettante alle azioni a mente del paragrafo *c*) si dovrà anzitutto attribuire a tutte indistintamente le azioni, e per ciascuna di esse in ragione della quota versata sul capitale sociale, l'interesse sino al 7 % la somma residuante sarà ripartita in uguale misura fra tutte indistintamente le azioni completamente liberate o non.

Tutti tali interessi o dividenti non esatti entro il quinquennio dal giorno in cui diventeranno esigibili, andranno a vantaggio della Società, e le relative cedole si intederanno annullate.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ARTICOLO 30.

La fusione della Società con altra, la reintegrazione, gli aumenti del capitale ed il cambio degli oggetti della Società non daranno diritto di recesso ai soci dissenzienti o non intervenuti all'assemblea.

ARTICOLO 31.

Per quanto non sia espressamente pattuito e trascritto nel presente statuto gli azionisti si riferiscono alle disposizioni di legge.

Roma 3 Giugno 1929

Caro Muscari,

Le mando, come di accordo, lo schema di comparsa per la causa COLUMELLA - BANCA AGRICOLA [illegible]

Come vedrà io mi sono attenuto alla più scheletrica esposizione della tesi di diritto, evitando ogni questione, da quella della definizione dell'atto a quella dei poteri statutari del Consigliere Delegato. Ho adoperato sempre le parole atto, documento, accordo, convenzione per evitare di definire transazione la lettera 25 aprile 1928. Anche sulla causa delle reciproche obbligazioni ho scivolato, dicendo però che occorrendo potremo chiarirle e illustrarle.

Badi che nel mio testo dell'accordo 25 aprile 1928 non trovo le parole con denaro proprio, talchè non figurano nella comparsa. Ma se esistono nell'originale le aggiunga che sono importantissime.

Naturalmente Ella è libero di togliere, modificare, rifare.

Con i più cordiali saluti

STUDIO DEGLI AVVOCATI
CESARE SCAMONI
EDOARDO MUSCARI
MILANO (104)
31 — VIA DURINI — 31
TELEFONO 71-365

Milano, li 14 Giugno 192992

RACCOMANDATA ESPRESSO

EGREGIO SIGNOR

ON. PROF. AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

Corso Umberto 184

Ieri si è discussa la causa Columella= Banca Agricola Italiana e qui unito Le rimetto la conclusionale avversaria che non dice nulla di nuovo limi= tandosi ad esporre in forma alquanto pedestre, per quanto subdola, le ec= cezioni che noi conoscevamo già e in vista delle quali La pregai di vo= ler preparare gli elementi per la memoria.
Il Tribunale ha concesso tre giorni per tale memoria che dovrei consegna= re lunedì.
Posso riceverla però anche martedì mattina perchè il cancelliere della se= zione mi consentirà anche un ritardo di 24 ore.
Tenga presente che non ho fatto alcuna aggiunta alle conclusioni che sono quelle di citazione.
Resto in attesa quindi della memoria e La prego di gradire i miei più cor diale saluti

avv Ellero

P.S. Mi permetto di rinnovarLe la preghiera che Le ho dato di voler assum mere presso il Ministero di Grazia e Giustizia qualche informazione circa la concessione dell'amnistia

R. TRIBUNALE DI MILANO

Comparsa conclusionale nella causa

BANCA AGRICOLA ITALIANA rappresentata dal Presidente Comm. Prof. Filippo Lossone - convenuto in opposizione - cliente dell'Avv. Francesco Dellerba

contro

COLUMELLA PIETRO - attore in opposizione - cliente del Proc. Avv. Edoardo Muscari

Il Proc. Avv. Francesco Dellerba per la Banca Agricola Italiana chiede e

C O N C H I U D E :

Respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione;

Previa occorrendo, ammessione degli infrascritti capi di giuramento decisorio.

Respingersi l'opposizione del Columella al precetto intimatogli dalla Banca istante il 6 aprile 1929.

Assegnarsi alla Banca, in conto del maggiore suo credito, la cauzione prestata dal Columella.

Coi danni e colle spese, e con sentenza esecutiva.

CAPI DI GIURAMENTO DECISORIO

Giuri il Signor Pietro Columella se vero non sia che la Banca Agricola Italiana intervenne nel mese di novembre e dicembre 1927 con cifre considerevoli a saldare le differenze di riporti che esso giurante

aveva incassato per saldare esclusive sue differenze di borsa, e che conseguentemente egli si riconobbe debitore dell'importo relativo.

Che dopo tale sistemazione la Banca Agricola Italiana non ebbe più alcun rapporto di affari con esso giurante.

Che le suddette circostanze sono state riconfermate espressamente da esso giurante in data 31 marzo 1928 al Comm. Pedrotti allora Consigliere Delegato della Banca.

BANCA AGRICOLA ITALIANA

f.to Avv. F. Dellerba Il Presidente

f.to Dr. Filippo Lessone

IN FATTO E IN DIRITTO

La Banca Agricola Italiana, possedditrice di otto effetti cambiarii di L. 50.000 ciascuno, a firma Pietro Columella, emessi il 29 novembre 1927 a favore diessa Banca e scaduti il 10 dicembre 1927, intimò in data 6 aprile 1929 precetto mobiliare per il loro pagamento. Il debitore Sig. Columella ha fatto opposizione con atto 17 aprile 1929 ed ottenne anche dal Signor Presidente di questo Tribunale decreto di sospensione degli atti esecutivi, mediante deposito della cauzione di L. 200.000, a norma dell'art. 323 Cod. Comm. Contemporaneamente ha citato per intervento il

Comm. Paolo Pedrotti; ed ha chiesto in via principale la nullità del precetto, in subordine declaratoria di rilievo da parte del Pedrotti. La Banca conclude come in epigrafe.

* * * * *

Siamo in giudizio cambiario, e bisogna tener presente la disposizione dell'art. 324 Cod. Comm. Niuna eccezione Columella propone contro la forma dei titoli. A quanto sembra, egli pensa di declinare la sua qualità di debitore in base ad una specie di accordo che sarebbe avvenuto fra lui ed il Comm. Pedrotti, allora Consigliere Delegato della Banca, sotto forma di lettera in data 25 aprile 1928.

Ma questa lettera, lungi dal giovare agli interessi di Columella, li compromette nella maniera più grave. Essa mostra semplicemente che il Sig. Columella trovandosi in gravissimo deficit per differenze di borsa, ha cercato l'aiuto ~~del~~ personale del Pedrotti, e fra l'altro avrebbe pattuito che Pedrotti si assumeva lui il pagamento alla scadenza delle cambiali per le quali appunto la Banca ha spiccato precetto. In altri termini, al debitore Columella si sarebbe sostituito il debitore Pedrotti. Ma questa era una novazione vera e propria la quale non poteva avere luogo senza il consenso del creditore (1267 N. 2 -

1271 C.C.). E la Banca Agricola non si è mai sognata di prestare il suo consenso, per la cui efficacia essa avrebbe dovuto dichiarare non solamente di accettare il nuovo debitore, ma di liberare il vecchio: e tutto ciò espressamente.

Invano infatti si ricerca nella prodotta lettera una consimile dichiarazione da parte della Banca; anche per la semplice ragione che la lettera riguarda affari personali di Columella e di Pedrotti: come appare evidentissimo oltrechè da tutto il contesto, anche dalla sua stessa forma, imperocchè essa è diretta alla persona del Comm. Paolo Pedrotti, e non alla Banca nè al Pedrotti quale Amministratore della Banca.

Non basterà certo a Columella opporre che Pedrotti era a quel tempo Consigliere Delegato della Banca; imperocchè ciò non impediva al medesimo di trattare e gestire affari e interessi proprii. E se anche egli non avesse avuto facoltà di dedicare la sua attività ad affari estranei alla Banca, l'aver ciò fatto non importa davvero che tali affari diventino della Banca. Tutt'al più questa ha potuto trarne ragione per risoluzione del contratto di impiego, e potrebbe chiedere danni di violazione contrattuale, ma non divenire consolidataria delle faccende perso-

nali del Pedrotti.

Non si crede neppure che Columella invocherà, per non più pagare le sue cambiali, la frase della lettera: "Con tale suo (del Comm. Pedrotti) de-"finitivo intervento (che va così ad aggiungersi a "saldo definitivo e transattivo, a precedenti sborsi "fatti dalla Banca Agricola Italiana e da lei perso-"nalmente) resta completamente definita e transatta "la questione di dare ed avere fra me, la S.V. e la "Spett. Banca Agricola Italiana."

Invero una transazione presuppone un contratto, una lite vertente o da evitare e qui non vi è il menomo indizio o cenno di una lite in corso o da iniziarsi tra Banca e Columella.

La transazione poi presuppone anzitutto la presenza in atto delle parti transigenti. Ora la lettera 25 aprile 1927 sarà tutto quello che si vuole nei rapporti fra Columella e Pedrotti, ma non è niente nei rapporti della Banca Agricola, che non c'è entrata, e non basta certo che Columella l'abbia nominata perchè essa resti obbligata.

Al postutto si tratta di una lettera di Columella a Pedrotti, e non si può nemmeno dire che essa costituisca convenzione per essi. Come potrebbe costituirlo per la Banca ?

Ma la Banca vuole andare allo scrupolo, e fare l'ipotesi che la lettera sia convenzione. Le cose non cambiano. Se mai è convenzione per Pedrotti, non per la Banca, perchè egli non viene menomamente indicato come rappresentante della Banca, e non basta che ne fosse Amministratore per indurne che tutto ciò che egli diceva o faceva fosse per conto della Banca. Del resto, poteva Pedrotti, senza un mandato speciale rinunciare ai crediti della Banca verso Columella o modificarne la sostanza o transigere ? No. Egli aveva un mandato generale di Amministratore. Non gli era conferita alcuna facoltà speciale, come risulta dall'atto di nomina pubblicato a suo tempo a norma di legge e che si produce e come risulta dallo Statuto della Banca (pure prodotto) che limita il mandato dell'Amministratore Delegato alla semplice amministrazione gestione (art. 25) mentre deferisce al Consiglio tutti i poteri più ampi di amministrazione ordinaria e straordinaria (art. 21 . 27).

Ora l'art. 1741 C.C. dispone:

"Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione. Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedono la semplice amministrazione il mandato deve essere espresso."

E nessuno metterà in dubbio che se il transigere eccede l'ordinaria amministrazione, il rinunciare addirittura ad un credito ingente, senza motivi, senza compenso, è sorpassare tutti i limiti non solo amministrativi, ma legali e morali. Imperocchè la lettera 25 aprile 1928 riconosce espressamente che Columella è debitore di ingentissima somme verso la Banca Agricola e si vorrebbe che questa attraverso a Pedrotti abbia sic et simpliciter rinunciato a tutto. Dunque la rinuncia, dato che vi fosse stata - era inefficace.

Si può dire per avventura che vi sia stata ratifica da parte della Banca a sensi dell'art. 1752 Cod. Civ. ? Meno che mai. Già Columella si guarda bene dal dedurla. E poichè se egli la invocasse a lui toccherebbe provarla è a conchiudere senza più che non è a parlare di ratifica.

La Banca Agricola fa osservare che venti giorni appena dopo la lettera e cioè li 14 maggio 1928, Pedrotti lasciò l'ufficio di amministratore della Banca (si produce certificato), il che è molto significativo anche in rapporto agli affari Columella. E la Banca lungi dal prendere atto di sistemazioni e di rinuncie che non conosceva e che dai registri sociali non risultavano, invitò tosto Columella a pagare i

suoi ingenti scoperti, che superano i sei milioni, oltre all'importo delle otto cambiali.

Nè si dimentichi che in materia di ratifica di eccesso di mandato, la giurisprudenza è molto rigorosa (vedasi la sentenza della Cassazione 2 - 27 luglio 1928 causa Banca Commerciale Piacentina contro Società Cisalpina, in Settimana della Cassazione 1928 - pag. 1032.)

Sotto ogni aspetto pertanto l'opposizione Columella è da respingersi. Essa è un vero e proprio tentativo defatigatorio di poco buona fede per sottrarsi all'adempimento di una obbligazione cambiaria perfetta. Onde è solo in mero subordine che la Banca ha dedotto a Columella i capi di giuramento sovra tenorizzati, scopo dei quali è appunto la ulteriore e piena dimostrazione che la lettera 25 aprile del Sig. Columella non è altro che un disonesto tentativo di frodare la Banca dell'importo dei debiti di esso Columella e ad insaputa della Banca stessa. Infatti se Columella era debitore di somme fortissime per differenze di borsa dei mesi di novembre e dicembre 1927; se dopo di allora la Banca non aveva più avuto rapporti di sorta col Columella e se questi ancora al 31 marzo 1927 ciò riconosceva espressamente, dica il Tribunale come debba qualificarsi il tentativo di

cui nel documento 25 aprile successivo.

= = = = =

La sentenza deve essere esecutiva data la natura della causa.

E col respingere l'opposizione essa deve devolvere senz'altro a favore della Banca la cauzione versata, fermo il diritto della Banca di agire per il residuo.

= = = = =

Le spese seguono la soccombenza.

avv. [illegible]

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 184
Telefono 60-520

Milano, 15 Aprile 1929.

espresso

Onorevole amico,

Non Le sto a dire le tergiversazioni di quei signori torinesi, i pentimenti, i pettegolezzi, le riserve mentali, e altrettante altre belle cose.

Glielò riferirò a voce martedì, se Ella può fare una corsa a Milano.

Quello che è certo è che Bertone, con l'aria francescana che lo distingue, ha chiesto solo per la Banca Agricola 2/milioni.

Io avevo offerto lire 700/mila in totale per l'Agricola e per il Pedrotti da pagarsi in due anni. Ormai è deciso che si inizi la causa.

Sarebbe bene pertanto che esaurissimo questo argomento per attendere che dopo le opposizioni a precetto il Bertone, Tibò e compagni si decidano a rinzavire.

L'attendo, quindi, martedì; e La saluto con viva cordialità.

STUDIO
Avv. G. B. BERTONE
TORINO - Via Principe Amedeo. 34
Telefono 45-960
ROMA - Via Mercede. 9
Telefoni: 512 - 2177

Torino 3 aprile 1929 6 192

Caro Bonomi

Ricevo questa sera la tua raccomandata.E sono al pari di te dolente che la nostra buona volontà non sia riuscita a iniziare gli accordi.Non discuto gli argomenti che Columella adduce contro alla parziale esecuzione esaminata da noi nel nostro ultimo colloquio. Ma da parte sua la Banca non può assolutamente e per evidenti ragioni lasciar mettere in discussione gli effetti cambiari,il cui importo e la cui causale,nei rapporti fra essa e Columella sembra non sieno in alcun modo suscettibili di essere contestati o discussi.Certamente tu riconoscerai la ragionevolezza di questo modo di vedere.Appena ridevuta la lettera ultima dell'avv Muscari, che tu conosci,la comunicai alla Banca,ed essa escluse subito di potere prendere in considerazione le proposte contenutevi:e mi diede ordine di passare al procuratore gli effetti cambiari.Ciò che io naturalmente ho fatto.E credo che se il precetto non è stato notificato oggi lo sarà domani o Venerdì al più tardi.
Niente osta che in corso di atti si possano riprendere i contatti per un aggiustamento:e io me lo auguro.
Ti ricambio cordiali ed affettuosi saluti

GBertone

STUDIO ZANETTI
AVV. GINO BONOLA
AVV. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto I° N. 164
Telefono 60-520

Milano, 24 Marzo 1929.

Onorevole amico,

Sono stato ieri con l'avvocato Fedrigo all'assemblea della Banca Agricola Italiana, e mi sono accorto che la nostra presenza, segnalata preventivamente, aveva dato luogo a preoccupazioni. Oltre a Bertone, infatti, vi erano un collega milanese e colleghi torinesi, in numero notevole. Avrebbe dovuto essere, quindi, un'assemblea di battaglia se noi non avessimo limitato il nostro compito ad accertare soltanto in quali rapporti l'ex consigliere delegato dell'Agricola Italiana aveva lasciato la sua banca, e non ci fossimo accontentati di apprendere che i rapporti furono amichevoli e la liquidazione delle sue competenze avvenne con reciproco accordo e soddisfacimento delle parti.

Io avevo tirato il colpo di ottenere anche dai sindaci chiarimenti precisi sull'ammontare della liquidazione fatta al Pedrotti. Ma Bertone, parola mossa, insieme coll'avv. Vitelli = che è l'avvocato della nobiltà nera di Torino = segnalava la circostanza che i sindaci non sono obbligati a comunicare notizie di natura riservata, perchè l'azionista richiedente potrebbe mascherare concorrenti ai quali i segreti gelosi dell'istituto non dovrebbero essere comunicati.

Quello che contavo in ogni modo era di sondare lo stato d'animo dell'istituto in rapporto all'eventualità di uno scandalo, la preparazione della banca ad affrontarlo, le condizioni dei rapporti tra la banca ed il suo ex amministratore. Tutto questo è stato raggiunto.

La Banca evidentemente non vuole chiasso; l'opera del Pedrotti è stata ratificata e sanata; costui deve avere ancora tanto in mano per tenere tranquilli i suoi avversari: e allora rimane fermo il primo parere di scrivere a Bertone, anche a di Lei nome, nei termini combinati con Muscari, dandogli un preciso ultimatum.

Io, poi, finita l'assemblea ho accostato il comm. Tibò col pretesto di parlargli di una certa causa in cui la sua banca è implicata. Mi ha accolto molto cortesemente e mi ha offerto materia per trattare, subito dopo la comunicazione della lettera Bertone, una sistemazione della vertenza, perchè ricordando la mia nomina a curatore del fallimento Bosia nel quale la Banca Agricola, sede di Milano, è scoperta per oltre 300.000 lire, mi ha detto che avremmo avuto occasione di incontrarci. Penso che una Sua venuta a Milano giovedì non tornerebbe inutile.

In attesa di una Sua cortese sollecita risposta La saluto con vivissima cordialità.

Bonola

19-3-929

EXCELSIOR
ROMA

Eccellenza,

Da Milano non ho avuto alcuna comunicazione. Ad ogni modo il Suo arrivo rimane fissato per domattina, salvo che Ella non voglia venire quest'oggi alle ore 14 col "rapido" -

Con i migliori ossequî

Dev. [illegible]

Avv. GIAN LUCA ZANETTI
MILANO
VIA PALESTRO N. 12
Telefono 20-863

IN ROMA:
VIA DELLE CONVERTITE, 21
Telefono 95-40

Affare
Pietro Columelli
Viaggio a Milano 14 marzo
a Torino 15 marzo

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 20-863

IN ROMA:
Corso Umberto Iº N. 184
Telefono 60-520

Milano, 9 Marzo 1929.

Onorevole amico,

Gradirei sapere se Ella non ha difficoltà ad assumere con me e con l'avvocato Muscari il patrocinio di un agente di cambio milanese per una discussione che sarà probabilmente amichevole contro la Banca Agricola Italiana, assistita dall'on. Bertoni.

La prego di essermi preciso con cortese sollecitudine.

La saluto con vivissima cordialità.

Bironi

Milano 2I Febbraio I929

SPETT.

BANCA AGRICCIA ITALIANA
Direzione Centrale

T O R I N O

Il mio cliente Signor Pietro Columella di qui Via Orefici I mi incarica di rispondere alla letteea di codesta On. Banca in data I5 Febbraio I929 per dichiarare che nulla egli deve nè a codesta On. Banca nè a chicchessia in ordine alle operazioni a cui si riferisce l'estratto conto trasmessogli perchè, come potrà essere, se necessario, provato nei modi di legge, ogni reciproco rapporto di dare ed avere fu a suo tempo definito e transatto.

Per quanto in special modo si attine alle cambiali di L. 400.000 di cui è cenno nella lettera suddetta esse- come è a conoscenza di codesta Spett. Banca- dovevano essere ritirate con denaro proprio dal Signor Gr. Uff. Paolo Pedrotti.

A nome e per conto del Signor Pietro Columella, pertanto, diffido nel modo più formale codesta On. Banca ad astenersi dall'iniziare atti esecutivi in base alle cambiali suddette con espressa riserva del risarcimento del danno nel caso che una qualsiasi azione, dovesse essere tentata.

Voglio ritenere che codesta On. Banca - meglio esaminata ogni cosa- vorrà desistere da atti che sarebbero certamente infondati e temerari e per i quali essa sarebbe chiamata a rispondere di danni non lievi.

Con osservanza

real pagamento degli stessi ...

veremo costretti a procettarli.

Per il saldo Vi preghiamo di volerci informare come e quando intendete regolarlo, desiderando rientrare nelle somme da voi dovuteci nelminor tempo possibile.

Torino 1929 (VII°)

Attendiamo leggerVi e frattanto distintamente Vi salu-

Raccomandata con ricevuta di Ritorno

BANCA AGRICOLA ITALIANA
p.p. Direzione Centrale

Firma Illeggibile
Prog. Sig. Pietro Columella;

MILANO

Via Orefici N. 1

Da una verifica dei conti riferentisi agli affari intercorsi tra la S.V. e questa Banca, risulta che Voi ci dovete, salvo liquidazione interessi, la somma di:

L. 6.000.551.30 (sei milioni cinquecentocinquantuna lire e cent. 30) valuta 31 dicembre 1928, come da estratto Conto Corrente, che qui Vi uniamo.

Per quanto si riferisce agli effetti a firma Vostra e rimasti insoluti per l'ammontare di:

L. 400.000.= (quattrocentomila) più interessi facenti parte della predetta somma di L. 6.000.551,30 Vi Preghiamo di voler provvedere al pagamento degli stessi entro il 25 corrente mese altrimenti ci veremo costretti a procettarli.

Per il saldo Vi preghiamo di volerci informare come e quando intendete regolarlo, desiderando rientrare nelle somme da voi dovuteci nelminor tempo possibile.

Attendiamo leggerVi e frattanto distintamente Vi salutiamo.

p.p. BANCA AGRICOLA ITALIANA
Direzione Centrale

Firma Illeggibile

G. CARCANO & C.

Milano 28 Gennajo 1929

Egr. Sig. Piero Columella

M I L A N O

A seguito degli accordi intercorsi, Le dichiaro quanto segue:

1°) In parziale pagamento delle sie dambiali di L.200.000.==e L.142 mila per un totale di L.342.000.==rilasciate il 31 marzo 1928 all'ordine del sig. Comm. Paolo Pedrotti, a me girate e di cui al precetto in data 4 gennajo u.s. Ella mi ha versato L.162.000.==oltre gli interessi ed accessori in L..7.000.==in totale L.169.000.==

2°) Per le rimanenti L. 180.000.== a titolo di parziale rinnovazione Ella mi ha consegnate due sue cambiali di L.90.000.==ciscuna scadenti rispettovamente il 31 Marzo e il 31 Maggio 1929 all'ordine del sig. Comm. Paolo Pedrotti, che quest'ultimo girerà a me.

3°) Tenute presenti le contestazioni da Lei sollevate, ove non sia possibile un accordo tra lei e il sig. Comm. Paolo Pedrotti, entro il 31 marzo 1929 io mi impegno di non fare protestare le cambiali suddette e di ritirarle dalla circolazione, salva e riservata l'azione cambiaria a me spettante nei suoi confronti in caso di mancato pagamento di esse.

4°) Resta stabilito, che il presente accordo, non modifica in alcun modo i reciproci diritti delle parti intendendosi però abbandonata ~~ritira~~ l'opposizione al precetto stesso, notificata in data 9 Gennajo 1929.

Con distinti saluti

21 Febbraio 9

RACCOMANDATA R.R.

EGREGIO SIGNOR

GR. UFF. P A O L O P E D R O T T I

T O R I N O

A nome e per conto del mio cliente Signor Pietro Columella qui Le unisco copia di una lettera diretta a quest'ultimo dalla Spett. Banca Agricola Italiana e della risposta da me inviata alla Banca.
Poichè la transazione a cui ho fatto riferimento venne stipulata precisamente con Lei ho voluto comunicarLe la lettera ricevuta e la risposta data perchè Ella - ove già non ne sia a conoscenza - ne abbia opportuna e tempestiva notizia.
Nel contempo - per quel che si riferisce alle cambiali di L. 400.000 che la Banca minaccia di protestare e di cui Ella avrebbe dovuto da tempo provvedere al ritiro con denaro Suo - devo avvertirLa nel modo più formale che, ove una qualsiasi azione dovesse essere in base ad esse iniziata nei confronti del Signor Pietro Columella dalla Banca o da chicchesia, il Signor Pietro Columella, indipendentemente dalle eccezioni che crederà di fare nei confronti dell'eventuale protestante, dovrà chiamarla in giudizio sia per il pagamento dell'importo delle cambiali sia per il risarcimento dei danni.
La diffido, pertanto, a voler provvedere sia pure in ritardo, ad eseguire l'obbligazione assunta ritirando le cambiali di cui si tratta e tenendole a disposizione del Signor Pietro Columella che ha diritto di vedersi restituiti i suoi effetti.
Non è qui il caso di stare a ricordarLe le obbligazioni da Lei assunte a suo tempo per sè e per la Spett. Banca Agricola Italiana e le conseguenze che da tali obbligazioni derivano= l'avverto però che il Signor Pietro Columella è ben deciso a respingere con ogni energia tutte le azioni che potrebbero essere - per quanto senza fondamento-tentate contro di lui.
Aggiungo, infine, che per quanto esposto e nella precedente mia del 3 Agosto 1928 rimasta senza riscontro nonchè per quanto ho dimostrato al Signor Comm. Cerreano in occasione dell'accordo che Le è stato da

quest'ultimo comunicato- il Signor Columella non ritirò le sue cam= biali di L. 90.000 cadauna scadenti rispettivamente il 31 Marzo e il 31 Maggio p.v.

Anche per queste cambiali, quindi, La diffido a voler provvedere in tempo utile a scanso di eventuali maggiori danni.

Con distinti saluti

PRT. SIGNOR

P I E T R O C O L U M B E L A di Milano

Via Orefici I

		DARE	AVERE
I927			
Xmbre 3I	a S: debito per saldo liquidazione di fine Novembre	I.742.700	
" "	Idem per altro saldo liquidazione di fine novembre	4.500.000	
I928			
Marzo 30	a S/ credito d'ordine e conto Gr. Uff. Paolo Pedrotti		258.993.90
" "	idem idem		I.483.676.I0
Aprile 28	a S/ debito per importo assegno N. I87.9I3	I.I00.000	
Maggio 24	a S/ debito per effetti insol. e int. relativi	400.55I.30	
	a pareggio		6.000.55I.30
		7.743.22I.30	7.743.22I.30
I929			
Genn.I	Saldo a nuovo a S/ debito	6.000.55I.30	

S.E.od O.



Ricevuta di raccomandata N. 219

Conservare la presente per il caso di reclami. Tutte le indicazioni relative alla raccomandata sono trascritte sui registri dell'Ufficio Postale. Il mittente può a tergo della presente prendere nota del destinatario e del suo indirizzo.

Firma dell' Impiegato .....

Roma, 1 aprile 1929

Caro Bertone,

Il collega avv. Mancari mi comunica le copie delle lettere scambiate il 27, 28 e 30 marzo u.s.

Sono dolentissimo che la vertenza non sia avviata verso una ragionevole intesa che i nostri colloqui lasciavano sperare. Ma debbo ripeterti le ragioni per cui il Columella pur dimostrando concretamente la sua buona volontà, non può fare di più di quanto ha offerto.

Tu sai quale è la tesi del Columella: egli assume, in base al noto documento, di non dover nulla alla Banca. Perciò, in caso di una lite, egli chiederà che si ritenga pienamente valido l'accordo Columella-Pedrotti-Banca Agricola che riguarda anche il pagamento delle note cambiali per lire 400 mila.

Se, dunque, il Columella pagasse ora le cambiali rimettendo ad un secondo tempo la regolarizzazione amichevole delle altre partite, si troverebbe - nel caso che non si raggiungesse poi il desiderato accordo - a dover iniziare la lite in una condizione di evidente sfavore. Egli infatti avrebbe già sborsate tutte o parte di quelle 400 mila lire che egli poi dovrebbe chiedere al magistrato di non dover essere tenuto a pagare.

E' per questa posizione del Columella, e non per altre ragioni, che egli non può pregiudicare tutta la sua linea di condotta pagando senz'altro, o iniziando di pagare, le cambiali senza avere concordata la sua sistemazione generale.

./.

Io non ho mancato, in relazione ai nostri colloqui, di indurre il Columella a dimostrare la sua buona volontà, quasi a preludio dei possibili risultati di un suo convegno col nuovo Amministratore Delegato della Banca, offrendo subito una somma che = per ragioni di immediata possibilità finanziaria = non potè raggiungere che la metà delle 200 mila lire da te proposte. Ma questa somma, sempre per non pregiudicare la linea di condotta della futura=e speriamo deprecabile=vertenza giudiziaria, non potè essere rimessa, come tu desideravi, alla Banca in parziale pagamento delle cambiali, ma si pensò di depositarla presso di me, con l'incarico di rimetterla subito alla Banca appena dalle finalmente aperte trattative sia per apparire la concreta possibilità di un accordo.

Naturalmente si è fatto il mio nome per una prova di fiducia dei colleghi, ma non credo vi possa essere difficoltà alcuna perchè la somma sia versata in altre mani, quasi a garanzia della serietà di propositi e della ferma volontà di concludere con cui il Columella sarebbe sempre disposto ad iniziare le desiderate trattative.

Rivedi la questione, e riesamina la possibilità di avvicinare la Banca e il Columella per una sistemazione generale che credo potrebbe convenire a tutti, compresi altri che oggi sono fuori della Banca stessa.

Io ho molta fiducia nelle trattative amichevoli fatte con spirito di equità e con senso preciso delle possibilità delle parti; ma

Roma, 1 aprile 1929

Caro Bertone,

Il collega avv. Muscari mi comunica le copie delle lettere scambiate il 27, 28 e 30 marzo u. s.

Sono dolentissimo che la vertenza ~~abbia~~ ~~[illegible]~~ non si sia avviata verso quella ragionevole ~~intesa~~ intesa che i nostri colloqui lasciavano sperare. Ma desidero ripeterti le ragioni per cui il Columella, pur ~~aderendo ad un passo che [illegible]~~ dimostrando ~~[illegible]~~ concretamente la sua buona volontà, ~~[illegible]~~ non può fare di più di quanto ha offerto.

Tu sai quale è la ~~[illegible]~~ tesi del Columella: ~~egli ritiene di non~~ egli assume, in base al noto documento, di non dover

nulla alla Banca. ~~[illegible]~~ Perciò ~~la sua~~ ~~domanda~~, in caso di una lite, ~~[illegible]~~ egli chiederà che si ritenga ~~considerata~~ ~~nella~~ ~~dichiarazione~~ ~~di~~ pienamente ~~piena~~ validò ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ l'accordo Columella-Pedrotti-Banca Agricola, ~~con tutte le conseguenze~~ ~~di cui~~ ~~[illegible]~~ ~~di cui tu conosci le~~ che riguarda anche il pagamento delle note cambiali per £ 400 mila.

Se, dunque, il Columella pagasse ora ~~[illegible]~~ ~~senza~~ le cambiali rimettendo ad un secondo tempo la regolazione amichevole delle altre partite, si troverebbe – nel caso che non si raggiungesse poi il desiderato accordo – a dover iniziare la lite in una condizione di evidente sfavore. Egli infatti avrebbe già sborsate tutte o parte

di quelle 400 mila lire che ~~[illegible]~~ egli poi dovrebbe chiedere ~~di [illegible] egli [illegible] chiederebbe~~ al magistrato di non ~~[illegible]~~ dover esser tenuto a pagare.

È per questa posizione ~~[illegible]~~ del Columella, ~~che~~ e non per altre ragioni, che egli non può pregiudicare tutta la sua linea di condotta pagando senz'altro, ~~e~~ o iniziando di pagare le cambiali senza avere concordata la sua sistemazione generale.

Io non ho mancato, in relazione ai nostri colloqui, di indurre il Columella a dimostrare la sua buona volontà, ~~e di fare atto di adesione preventiva alla~~ quasi a preludio dei possibili risultati di un ~~colloquio~~ suo convegno

col nuovo Amministratore delegato della Banca, offrendo subito una somma che - per ragioni di ~~[illegible]~~ immediata possibilità finanziaria ~~[illegible]~~ non ~~potrà~~ è in grado di raggiungere che la metà delle 200 mila lire da te proposte. Su questa somma, sempre per non pregiudicare la linea di condotta della futura - e speriamo definitiva - vertenza giudiziaria non potrà essere rimessa, come tu desideravi, ~~dalla~~ dalla Banca un parziale pagamento delle cambiali, ma si pensi di depositarla presso di me, ~~[illegible]~~ con l'impegno ~~di~~ di rimetterla subito alla Banca appena dalle ~~parti~~ finalmente aperte trattative ~~risulti~~ per appurare la concreta possibilità di un accordo

~~tanto alla Banca~~
a tutti, compresi altri che oggi sono fuori della Banca stessa.

Io ho molta fiducia nelle trattative amichevoli ~~quando sono~~ fatte ~~di~~ con spirito di equità e con senso preciso delle possibilità delle parti; ma se anche queste eventuali trattative dovessero malauguratamente naufragare ~~e~~ ~~[illegible]~~ rendendo così inevitabile la lite giudiziaria, sarà sempre meglio aver rotto sul merito della vertenza che non sulle modalità

Naturalmente si è fatto il mio nome ~~per una prova di~~ per una prova di fiducia dei colleghi, ma non credo vi possa essere difficoltà alcuna perchè la somma sia versata in altre mani, quasi a garanzia della serietà di propositi e della ferma volontà di concludere con cui il Columella sarebbe sempre disposto ad iniziare le desiderate trattative.

Rivedi la questione, e ~~ed~~ riesamina ~~le modalità~~ la possibilità di avvicinare la Banca e il Columella per una sistemazione generale che credo potrebbe convenire

con cui iniziare le tratta-
tive stesse.

Ti invio i miei più
affettuosi e cordiali saluti.

Aff.

---

per l'indirizzo:

S. E. l'on. G. B. Bertone

Via Principe Amedeo 34

Torino

STUDIO DEGLI AVVOCATI
CESARE SCAMONI
EDOARDO MUSCARI
MILANO (104)
31 — VIA DURINI — 31

TELEFONO N. 71-365

Milano, li 29 Marzo 1929 192

S.E. ON.

AVV. I V A N O E B O N O M I

R O M A
Corso Umberto 184

Qui unito Le rimetto copia della lettera da me scritta d'accordo con Birondi, all'Avv. Bertone e della risposta da questp inviatami.

Se la Banca avesse voluto dar prova di buona volontà e di correttezza non avrebbe dovuto rifiutare di discutere le nostre proposte eque ed oneste.

Penso che sarebbe opportuno che Ella rispondesse a Bertone spiegandogli ancora perchè Columella non può assolutamente accettare di riconoscere il debito cambiario prima di iniziare la discussione.

Io ho risposto con la lettera di cui anche unisco copia e tanto io quanto Birondi pensiamo che se la Banca non accetta di discutere rapidamente e completamente tutta la sistemazione è segno evidente che intende prima assicurarsi il pagamento delle cambiali e poi insistere per il resto.

Quindi a noi non conviene farci dissanguare ed è preferibile, se proprio è necessario battersi, affrontare senz'altro la lotta fin da ora.

La prego di gradire, con i più cordiali ossequi, vivissimi auguri per la Pasqua.

Avv. Scamoni.

27 Marzo 1929

EGREGIO SIGNORE

AVV. G.B. B E R T O N E

T O R I N O
Via Principe Amedeo 34

Anche a nome di S.E. Bonomi qui Le riassumo il nostro pensiero circa la possibile sistemazione della controversia tra il Sig. Pietro Columella e la Banca Agricola Italiana.

Il Sig. Columella ritiene di nulla dovere alla Banca Agricola Italiana. In via di transazione, per ragioni di convenienza e di opportunità, al solo scopo di non essere costretto, per difendersi, a rivelare una situazione ormai da tempo chiusa e con espressa riserva che la Sua proposta = ove non fosse accettata = dovrà ritenersi come non fatta, il Sig. Columella sarebbe disposto = fermi i suoi diritti verso il Sig. C/UVP. Paolo Pedrotti = a ritirare (con successive decurtazioni da convenirsi) le 400.000. lire di cambiali in possesso della banca e impegnarsi di versare una piccolissima somma a stralcio del residuo suo preteso dare.

Naturalmente, come Ella ben comprende, l'accordo dovrà essere unico non essendo concepibile che il Sig. Columella possa accettare il pagamento in via bonaria delle cambiali senza avere contemporaneamente sistemato ogni cosa.

La Banca = che ha atteso fino ad ora a far valere le sue pretese = non dovrebbe avere alcuna difficoltà a ciò nè dovrebbe dubitare delle serietà delle proposte Columella.

Ad ogni modo entro pochi giorni l'accordo = se possibile = potrebbe esse

re raggiunto e nessun danno potrebbe venire ed alcuno da tale ritardo ma sibbene qualche vantaggio perchè una esauriente discussione servirebbe certamente a chiarire molti punti.

Per dare, infine, una nuova e decisiva prova della buona volontà a cui innanzi accennavo il Sig. Columella = riferendosi a quanto Ella ebbe a dire a S.E. Bonomi = sarebbe anche disposto = prima di iniziare le trattative a depositare nelle mani dell'Onle Bonomi la somma di L.100.000.== da versarsi alla Banca quale prima rata in caso di raggiungimento dell'accordo.

Mi permetto di farLe presente che altre concessioni il Sig. Columella non può fare.

Nella sua posizione giuridica e morale egli ha fatto il massimo sforzo e il massimo sacrificio = se la Banca = esaminata la questione = intende accettare le sue proposte egli manterrà scrupolosamente gli impegni assunti: se tali proposte non fossero accettate egli sarebbe costretto a difendersi con tutti i modi che la legge consente ed io credo molto dubbio che la Banca possa ottenere da una azione giudiziaria quei vantaggi che la sistemazione amichevole le assicurerebbe.

Attendo una Sua cortese risposta e mi tengo a Sua disposizione per eventuali prossimi incontri.

Mi abbia conni più cordiali ossequi.

30 Marzo 1929

ON.AVV. G.B. B E R T O N E

T O R I N O
- - - - - -
VIA PRINCIPE AMEDEO 34

Ho ricevuto la Sua di ieri e mi consenta di trovare non logico e non equo il contegno della Banca Agricola.

Poichè è fuori di discussione che la rediproca posizione delle parti tra otto giorni sarà precisamente quella che è oggi, e poichè la Banca a Suo mezzo ebbe a dichiarare che avrebbe trovato volontieri una soluzione amichevole della controversia, io non vedo per qual ragione al Sig. Columella dovrebbe essere imposto = per essere ammesso a discutere = il preventivo obbligo di ritirare le cambiali.

Infatti dalle due l'una = o la Banca ha intenzioni serie di fare un tentativo di sistemazione amichevole ed allora non corre alcun pericolo ad attendere pochi giorni dal momento che il Columella, con le naturali riserve, si è già dichiarato pronto a transigere su di una somma superiore all'importo delle cambiali, o la Banca, mostrandosi irremovibile tali intenzione dimostra di non avere ed allora tanto vale per il Sig. Columella affrontare ora la controversia giudiziaria sia nei confronti della Banca quanto in quelli del Grand. Uff. Pedrotti.

A noi sembrava quindi, che precisamente date le comune intenzioni a cui Ella giustamente si riferisce, sarebbe stato conveniente tentare un accordo amichevole lasciando impregiudicata ogni questione e riservando l'esercizio dei reciproci diritti per l'eventualità che l'accordo non fosse stato raggiunto.

Se questo, non sarà possibile non resterà al sig. Columella che quella tutela dei suoi interessi in altra sede a cui Ella accenna.

Ho trasmesso intanto la Sua lettera a S.E. Bonomi, che si trova a Roma, e ritengo che questi si riserverà direttamente in proposito.

Mi abbia con cordiali ossequi ed auguri.

STUDIO

AVV.G.B. BERTONE

TORINO V. PRINCIPE AMEDEO 34

Torino 28 Marzo 1929

Egregio collega Avv. Edoardo Muscari

MI L A N O

La sua lettera di ieri, ora ricevuta, è una inaspettata e ben singolare conclusione dei colloqui fra noi avuti circa alla pratica Columella; ed in specie di quelli fra me e S.E.Bonomi che ci eravamo trovati concordi nell'inizio di passi destinati, nella comune convinzione, ad avere buoni e pronti risultati. Le proposte che ora Ella fa per conto del sig. Columella non possono venire prese in considerazione dalla Banca Agricola, la quale pertanto provvederà senz'altro ai suoi interessi come del caso. Naturalmente Le dò atto che le proposte fra noi ventilate nei colloqui avuti, come quella di cui nella lettera cui rispondo, si debbono ritenere come non avvenute. Le ricambio i migliori ossequi ed auguri.

Dev.

G.B.Bertone

C O P I A

28 novembre 1927

Gr. Uff. PAOLO P E D R O T T I

T O R I N O

Caro Pedrotti,

Le accludo il suo conto di liquidazione fine corrente cge si chiude con un saldo a suo debito di L. 1.742.670.15 e dalla Banca Agricola Italiana, sede di Milano, mi ha fatto fare il relativo versamento in liquidazione fine corrente.

Al fine però di regolarizzare il rapporto cosi sorto tra Lei e la Banca, Le rimetto, intestandolo alla Banca Agricola Italiana di Torino con scadenza a fine gennajo 1928 un effetto in data odierna di cifra pari a quella del di Lei scoperto verso di me.

La mia suddetta cambiale è rilasciata unicamente per ragioni di comodo a di lei favore e quindi La prego come convenuto verbalmente, di rilasciarmi una dichiarazione con la quale Ella s'impegna di ritirare e di restituirmi la cambiale accluse alla presente a fine gennajo 1928.

In conformità agli accordi verbali resta anche convenuto che Ella non porrà in circolazione il mio effetto per evidente motivo (fra l'altro) che ciò costituirebbe un grave discredito per me e anche di questo vorrà rassicurarmi.

Resto in attesa di sue nuove e frattanto la saluto ben cordialmente.

f.to Columella

T O P I A

7 Dicembre 1927

Sig. Grand Uff. P A O L O P E D R O T T I

T O R I N O

Caro Pedrotti,

Le conferma la mia raccomandata del 28=11=927 con la quale Ella ha ricevuto il noto effetto rilasciatoLe unicamente per ragioni di comodo a di Lei favorevoli e poichè non ancora mi è pervenuta la richiesta dichiarazione per mia tranquillità, La prego di voler provvedere con cortese sollecitudine.

Grazie e tante cordialità.

Suo Pto. Columella

C O P I A

10 febbraio 1928

Sig. Grand;Uff. P A O L O P E D R O T T I

T O R I N O

Le confermo ancora la mia raccomandata del 28=11=927 e mia del 3=12=927 rimaste inevase da prte Sua;=

Poichè con la fine di gennajo u.s.il mio effetto rilasciatoLe per Suo comodo non ha più alcuna ragione di sussistere nelle Sue mani dato che da parte dell'agente di Cambio Burrini Le è stata versata la cifra di oltre un milione, La prego di farmi tenere tale effetto e di provvedere alla necessaria e regolare sistemazione di tale pendenza presso la Sua Banca verso la quale declino ogni mio responsabilità.

La prego di rispondermi.

Cordialmente.

Suo Pto. Columella

C O P I A

P E R S O N A L E

20 febbraio 1928

Egregio signor GR. UFF. PAOLO PEDROTTI

T O R I N O

Di ritorno da Trieste trovo il Suodispaccio del 18 corr. e mi affretto a riferirLe quanto segue:

Nel mio colloquio avuto con Lei costì il 15 corr. Ella ha insistentemente voluto e finito per ottenre ch'io Le ritirassi la mia del 13 corr. ciò ch'io feci a seguito (unicamente) delle Sue cordialissime assicurazioni che assieme e, mercè il Suo massimo interessamento, si fosse raggiunta la massima definitiva sistemazione alla notra transazione.

Poichè non vedo fino ad oggi nulla di concreto da parte Sua (ongi osserva che Ella dimentica facilmente i patti verbalmente convenuti), sono costretto rinviarLe la predetta lettera del 1 corr. e confermare in pieno tutto il suo contenuto e ciò almeno fino a quando i reciproci diritti non si saranno parificati e da me ritenuti soddisfacenti.

Io desidero ardentemente raggiungere presto il desiderato accordo, raggiungibile solo attraverso il Suo materiale interessamento e sulle basi di quella onesta partecipazione che a voce le ho avanzata e largamente e giustamente prospettata.

Ella insiste ancora (attraverso i ripetuti colloqui e durante la Sua ultima visita nel mio ufficio) perchè io distrugga ogni traccia dei Suoi passati rapporti col mio Ufficio con alienazione di registri e restituzione dei suoi fissati bollati, ma, come le ho sempre detto ciò non è assolutamente possibile perchè, non avendo io nulla da nascondere, ripugna ogni sentimento di onestà.=

Voglia quindi seguirmi nel limite del possibile e resto in attesa di Sue gradite nuove, grato s'Ella vorrà confermarmi il recapito della presente lettera.

Con i miei più distinti saluti.

Dev.=
Fto Columella

C O P I A

E X P R E S S O

21 Marzo 1928

Egregio signor Uff. PAOLO P E D R O T T I

T O R I N O

Egregio signor Pedrotti,

Rice o la stimata Sua del 22 corrente ed io non ho che da confermarLe in pieno tutto il contenuto del mio espresso del 13 febbraio u.s.e riconfermarLe con mia del successivo 20 febbraio,poichè io non desidero in modo assoluto annullare quei diritti ch'Ella stessa mi aveva conferito e che dovevano UNICAMENTE servire a sistemare la nota transazione.

Fin quando tale transazione non sarà effettuata io non intendo transigere dalla tutela dei legittimi diritti ed interessi comuni.=

Nella mia venuta a Torino del 27 febbraio u.s.io le esposi ben chiaramente le mie intenzioni che tornano a MIO ONORE e quindi io non ho che a ripeterle che senza il Suo materiale interessamento la situazione va maggiormente aggravandosi.

E' necessario quindi ch'Ella mi fissi un appuntamento,possibilmente entro domenica 25 corr. perchè di comune accordo =dato il mio unico desiderio = si raggiunga quella soddisfacente soluzione ch'io Le ho già a voce prospettata e SOLO DA ESSA POTREMO AVERE LA NECESSARIA SISTEMAZIONE,SENZA DELLA QUALE IO SONO COSTRETTO DECLINARE OGNI MIA RESPONSABILITA'.=

Resto in attesa di un Suo riscontro e pertanto La saluto ben distintamente.

Fto Columella

Mi è gradito compito dichiarare con la presente prima all'amico Grd. Uff. Paolo Pedrotti e poi alla Banca Agricola Italiana che entrambi sono cordialmente ed amorevolmente intervenuti nella liqui= dazione di Novembre e Dicembre 1927, con cifre considerevoli, a saldare la differenza di riporti che io avevo incamerata per saldare esclusive mie precedenti differenze di Borsa, e di conseguenza me ne dichiaro debitore, riservandomi ampia facoltà di presentare un piano di ammortamnto dei miei debiti. Debbo quindi ringraziare devotamente la Banca Agricola Italiana e l'amico Gr. Uff. P. Pedrotti per l'assistenza veramente fraterna datami in quell'occasione.

Dopo tale sistemazione sia la Banca Agricola Italiana, come il Gr. Uff. Pedrotti non hanno più avuto alcun rapporto di affari concreti con me.

Nel mese corrente di marzo dichiaro che ho una differenza di L. 640.000 circa, di conseguenza ho dovuto rivolgermi all'amico Comm. Pedrotti il quale intervenendo personalmente, mi ha versato, come ultimo suo sforzo in liquidazione fine marzo, L. 342.000 (trecentoquarantaduemila) Di questa somma sono debitore verso il Comm. Pedrotti personalmente e rila= scio due effetti per totali L. 342/000 a quattro mesi, con rinnovi me= diante acconti da stabilirsi come d'accordo

Dichiaro poi ampiamente che la mia lettera del 13 Febbraio (da me ritirata e quella del 23 Marzo come pure il dispaccio urgente del 30 corr? furono inviati in un momento di samarrimento morale rinunziando anche ai diritti dei miei interessi che avevano provocato le lettere ed il dispaccio sud= detto e che invece nulla ho da pretendere sia dalla Banca come dal Comm. Pedrotti e colgo così l'occasione doverosa di porgere di nuovo i miei rin= graziamenti per gli aiuti veramente lusinghieri e fattivi datimi nelle due occasioni.

La presente dichiarazione formula infine i voti che per l'avvenire, dovendo io creare una fattiva e laboriosa sistemazione sulla base di un sano e proficuo lavoro, possa io avere sia dalla Banca Agricola Italiana come dal Comm. Pedrotti, un'assistenza non finanziaria in tutte le,operazioni che saranno da intraprendere in tale serio ed esclusivo lavoro.

La presente dichiarazione viene rilasciata ad uso personale esclusivo del Signor Comm. Pedrotti.

Firato Pietro Columella

31.3.928